

N. 2191

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, VALLETTA, BERNASCONI,
MIGNONE, GAMBINI, DE ANNA, SALVATO e LAURIA
Baldassare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1997

Norme per la disciplina della produzione e del commercio di
sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato

ONOREVOLI SENATORI. — La carenza nutrizionale di iodio costituisce ancora oggi uno dei più gravi problemi di salute pubblica a livello mondiale recenti dati pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riferiscono che circa un miliardo di persone vivono in territorio iodocarenti, che oltre duecento milioni sono affette da gozzo e cinque-sei milioni sono affette da cretinismo. I bambini esposti a una carenza iodica anche lieve o moderata durante la vita intrauterina e nella prima infanzia, anche se generalmente esenti da una compromissione delle capacità cognitive generali, possono presentare un'ampia gamma di alterazioni neuropsichiche documentabili con appropriate prove diagnostiche.

L'Italia rientra tra le nazioni europee per le quali l'OMS riconosce la necessità di «urgenti programmi di controllo» per il carattere di epidemia che hanno i disordini da carenza di iodio e perchè la prevenzione non è attuata.

Una recente revisione di tutte le indagini epidemiologiche condotte in Italia negli ultimi quindici anni conferma che tutto il territorio nazionale, sia pure con una ampia variabilità da zona a zona è tuttora caratterizzato da carenza di iodio con tutti i rischi che ne conseguono per la popolazione.

Premesso tutto ciò risulta evidente che le malattie da carenza iodica possono essere prevenute incrementando l'apporto di iodio nelle popolazioni che vivono in zone di epidemia. Studi controllati hanno dimostrato che l'assunzione di 150-200 ugr/die di iodio è carenza di questo oligoelemento. Tutti i metodi che aumentano l'apporto di iodio, indipendentemente dalla sorgente, e dalla via di somministrazione sono efficaci nel prevenire il gozzo endemico.

La mancata realizzazione di una adeguata iodoprofilassi in un Paese come il nostro è da imputarsi non solo ad un problema tecnico o medico, ma anche a fattori sociali, politici, legali e organizzativi.

È certo che per essere efficace la iodoprofilassi deve essere estesa a tutta la popolazione e non a gruppi selezionati. Nei Paesi industrializzati il sistema più semplice e meno costoso è quello di aggiungere lo iodio al sale da cucina e questo perchè:

- 1) viene consumato da tutti in quantitativi abbastanza omogenei;
- 2) il suo uso non è condizionato da fattori economici in quanto a basso costo;
- 3) il processo di aggiunta di iodio al sale è poco costoso ed efficace.

Generalmente risultati significativi sono stati ottenuti quando almeno il 70 per cento della popolazione fa uso di sale fortificato con iodio: nettamente migliori sono stati i risultati quando l'uso del sale iodato è stato esteso all'industria alimentare e alla zootecnia.

Per quanto riguarda l'Italia il primo provvedimento è stato emanato nel 1972 (decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1972) con il quale si autorizzava il Monopolio di Stato a produrre e a mettere in commercio, limitatamente alle zone dichiarate colpite da epidemia di gozzo, sale fortificato con 15 milligrammi di iodio per chilogrammi di sale.

Attualmente la legislazione italiana prevede la produzione e la commercializzazione del sale iodato/iodurato in tutto il territorio nazionale ma il suo consumo è solo su base volontaria, è lasciato all'iniziativa dei singoli e non è mai stata fatta una adeguata compagnia di informazione sulla gravità dei

disturbi conseguenti alla carenza di iodio e sulla possibilità della loro eradicazione mediante l'uso del sale addizionato con iodio. La mancanza di un programma di iodoprofilassi su scala nazionale, ha portato alla realizzazione di alcuni provvedimenti locali in zone di endemia conclamata che hanno ottenuto risultati eccellenti. Il consumo di sale addizionato con iodio in Italia resta comunque, al momento quasi insignificante, attestandosi sul 2 per cento del totale.

Poichè l'Italia nel 1990 è stata tra gli oltre 130 paesi che in occasione del vertice mondiale per l'infanzia organizzato dalle Nazioni Unite e dall'UNICEF, hanno sottoscritto l'impegno a eliminare i disordini da carenza di iodio entro l'anno 2000, il percorso da compiere è sicuramente ancora

estremamente lungo e probabilmente irrealizzabile senza una nuova legislazione in materia. Non essendo possibile attuare in Italia una iodoprofilassi obbligatoria, come è stato fatto in altri Paesi europei, perchè contraria al principio della libera scelta previsto dalla Costituzione, un provvedimento estremamente importante potrebbe essere quello di applicare nel nostro paese quanto già fatto in Austria nel 1963. In questo Paese un decreto del Ministro della sanità ha limitato la vendita del sale comune solo a coloro che ne fanno esplicita richiesta, obbligando i rivenditori a tenere nel proprio esercizio almeno un tipo di sale addizionato con iodio.

A tale scopo è presentato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale minerale (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 milligrammi per chilogrammi di prodotto, con una tolleranza del 40 per cento in eccesso o del 20 per cento in difetto.

Art. 2.

1. La determinazione dello iodio va effettuata con il metodo di analisi di cui al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 1990, n. 255.

Art. 3

1. Il sale iodurato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 500 grammi.

2. Il sale iodato è posto in vendita al dettaglio in confezioni di peso netto non superiore a 1.000 grammi.

3. Il materiale di confezionamento è conforme al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1987, n. 395, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidità. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati sono rispondenti ai requisiti di cui alla *Farmacopea italiana*, IX edizione.

Art. 4.

1. Il sale iodurato, il sale iodato e iodato possono essere addizionati degli additivi antiagglomeranti alle condizioni previste per il sale da tavola dal decreto del Ministro della sanità 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1987, n. 396.

Art. 5.

1. Ai fini dell'etichettatura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, per le confezioni dei diversi tipi di sale addizionato di derivati di iodio di cui alla presente legge sono prescritte in particolare, in funzione delle peculiari caratteristiche del prodotto, le seguenti indicazioni:

a) la specifica denominazione legale di ciascuno di essi, rispettivamente individuata in «sale iodurato» per il sale addizionato di ioduro di potassio, «sale iodato» per quello addizionato di iodato di potassio, e «sale iodurato e iodato» per quello addizionato di ioduro e iodato di potassio;

b) quale specifica destinazione d'uso, una dicitura che ne consigli l'impiego per integrare regimi alimentari carenti di iodio in sostituzione del comune sale alimentare;

c) quale modalità di conservazione, l'avvertenza di mantenere il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.

2. In applicazione dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, l'indicazione degli ingredienti di ciascun tipo di sale di cui alla presente legge comporta la menzione della percentuale di ioduro e di iodato di potassio aggiunti nonchè la quantità di iodio apportata da cento grammi di prodotto.

Art. 6.

1. È fatto obbligo a chiunque vende sale comune da cucina di commercializzare anche i tipi di sale di cui alla presente legge.

